



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)

(Limitazione delle prestazioni dell'aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi)

Modifica del[data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 38a Limitazione delle prestazioni dell'aiuto sociale

Nei primi tre anni dal rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora, l'entità dell'aiuto sociale versato ai rispettivi titolari è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Sono fatti salvi i diritti dei rifugiati riconosciuti secondo l'articolo 23 dell'accordo del 28 luglio 1951³ sullo statuto dei rifugiati.

Art. 58 cpv. 1 lett. a

¹ Nel valutare l'integrazione l'autorità competente si basa sui criteri seguenti:

- e. l'incoraggiamento e il sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.

Art. 84 cpv. 5

⁵ Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone i criteri d'integrazione secondo l'articolo 58a, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.

1

2 RS 142.20

3 RS 0.142.30

Art. 126 rubrica, cpv. 1 e 3–6

Diritto applicabile

¹ Salvo disposizioni transitorie contrarie, alle procedure avviate e alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di una revisione parziale della presente legge permane applicabile il diritto previgente.

⁴ Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali di una revisione parziale della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

^{3, 5 e⁶} *Abrogati*

Art. 126e **Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

Se prima dell'entrata in vigore della modifica del [...] il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora percepisce prestazioni dell'aiuto sociale, l'entità inferiore secondo l'articolo 38a si applica dal mese seguente l'entrata in vigore della modifica.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.